

DIGITAL TRANSFORMATION DELLE PMI

LA MISURA

La misura **Digital Transformation** prevista all'articolo 29, commi da 5 a 8 del c.d. Decreto Crescita (decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58) è finalizzata a sostenere la **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese** attraverso la realizzazione di progetti diretti all'**implementazione delle tecnologie abilitanti** individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e di altre tecnologie relative a **soluzioni tecnologiche digitali di filiera**.

Il **decreto direttoriale MISE del 9 giugno 2020** disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 1 luglio 2020.

https://www.mise.gov.it/ima_ges/stories/documenti/DD_9_giugno_2020.pdf

RISORSE (ART. 3)

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a 100 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile).

Con riferimento alla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'intervento, sono previste due riserve:

- a) una quota pari al 25% delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti (articolo 4, comma 2);
- b) una quota pari al 5% delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del rating di legalità, sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

BENEFICIARI (ART. 4)

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

- a. sono iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- b. operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio,¹ svolgendo le attività economiche identificate nell'allegato n. 1;
- c. hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;
- d. dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- e. non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

¹ Sulla base dei settori ammessi, nell'allegato n. 1 del decreto attuativo sono identificate le attività economiche ammissibili.

Le **PMI** in possesso dei requisiti richiesti possono presentare, anche congiuntamente purché **in numero non superiore a dieci imprese, progetti²** realizzati mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete³ o ad altre forme contrattuali di collaborazione**, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figurino, come **soggetto promotore capofila**, un **DIH-Digital Innovation Hub** o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0. Il soggetto promotore capofila assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero compresi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

PROGETTI AMMISSIBILI (ART. 5)

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

- a. **tecnologie abilitanti individuate dal Piano Nazionale Impresa 4.0** (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
- b. **tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera**, finalizzate:
 - 1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
 - 2) al software;
 - 3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
 - 4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

² In tali progetti, le PMI possono dimostrare di aver conseguito l'importo previsto dall'art.4, comma 1, lettera c) del decreto attuativo (pari almeno a 100.000 euro) mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

³ Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve inoltre emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando il soggetto preposto a svolgere il ruolo di capofila.

I progetti devono prevedere la realizzazione di:

- a. **attività di innovazione di processo⁴ o di innovazione dell'organizzazione⁵** alle condizioni specificate al Capo II;
- b. **investimenti⁶**, alle condizioni specificate al Capo III.

Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:

- a) la **descrizione dettagliata** delle attività previste per la **realizzazione del progetto** di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare nell'ambito del progetto di investimento;
- b) l'indicazione dei **costi** connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
- c) la **rispondenza del progetto con le finalità indicate dal decreto**, anche con riferimento all'implementazione delle tecnologie (così come dettagliate nell'allegato n. 2) nei processi produttivi del soggetto proponente;
- d) l'individuazione di **parametri di performance** connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.

I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell'impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale; prevedere un **importo di spesa non inferiore a 50.000 e non superiore a 500.000 euro**; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una **durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni**, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

⁴ Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

⁵ Innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

⁶ Il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 34/19.

**LE
AGEVOLAZIONI
(ART. 6)**

Per entrambe le tipologie di progetto le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:

- a. 10% sotto forma di contributo⁷;
- b. 40% come finanziamento agevolato.

Le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell'organizzazione sono concesse alle condizioni ed entro le intensità massime di aiuto previste dall'articolo 29 del regolamento GBER, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento vengono concesse nei limiti e secondo i massimali stabiliti dal Regolamento "de minimis"⁸.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni⁹.

**PROCEDURA DI
ACCESSO,
CONCESSIONE
ED EROGAZIONE
DELLE
AGEVOLAZIONI
(ART. 7)**

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**.

Con **successivo decreto direttoriale saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande**. Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili. Il provvedimento definisce inoltre i criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità.

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell'ambito del presente intervento una **sola domanda di accesso alle agevolazioni**. La domanda può riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero un progetto di investimenti.

⁷ Il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto attuativo assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di investimento.

⁸ Le agevolazioni concesse in relazione a questi progetti non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

⁹ Nel caso in cui la data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei 30 giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

CAPO II
SOSTEGNO AI
PROGETTI DI
INNOVAZIONE
DI PROCESSO O
DI
INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA
– SPESE
AMMISSIBILI
(ART. 12)

Le spese e i costi ammissibili nell'ambito dei progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa devono essere sostenuti e pagati dal soggetto beneficiario e sono relativi a:

- a) personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

CAPO III
SOSTEGNO AI
PROGETTI DI
INVESTIMENTO
– SPESE
AMMISSIBILI
(ART. 14)

Le spese ammissibili nell'ambito dei progetti di investimento devono essere sostenute e pagate dal soggetto beneficiario e sono relative a:

- a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa;
- b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
- c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
- d) costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
- e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative progettuali, nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili.

L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.